

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso – Corte di Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 22995 del 29/10/2014**

Ricorso per cassazione - Notificazione tramite ufficiale giudiziario incompetente - Conseguenze
- Nullità, e non inesistenza, della notificazione - Sua sanabilità "ex tunc" a seguito di
costituzione dell'intimato

La notificazione del ricorso per cassazione effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente
incompetente alla stregua dell'art. 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, è nulla, e non già
inesistente, sicché il corrispondente vizio deve intendersi sanato, per raggiungimento dello
scopo e con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22995 del 29/10/2014